COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA DELLA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

Settore Servizi Alla Persona

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI SOGGETTI GESTORI DI STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE / AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Olbia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, assicura interventi e prestazioni sociali in favore delle persone che si trovano in condizioni di bisogno e che necessitano di accoglienza residenziale;
- l'inserimento in struttura residenziale costituisce, in relazione alla specifica situazione individuale, una misura di protezione, assistenza, cura, educazione, riabilitazione o inclusione sociale;
- il territorio regionale presenta una pluralità di soggetti gestori di strutture sociali e sociosanitarie, pubblici e privati, operanti in differenti tipologie strutturali;
- il Comune intende garantire agli utenti un sistema di accesso a una pluralità di strutture autorizzate e idonee, evitando che la scelta della struttura sia condizionata dalla preventiva individuazione di un unico gestore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 12/04/2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'approvazione dell'Elenco degli operatori economici funzionale all'accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, minori stranieri non accompagnati e madri con minori, giovani adulti, anziani e persone con disabilità in strutture autorizzate al funzionamento, parzialmente rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 4550 del 25/10/2023 per quanto riguardava esclusivamente i termini per la presentazione delle istanze;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3069 del 18/12/2025, nelle more del completamento del riordino della disciplina regionale in materia di strutture sociali e dell'approvazione delle tariffe

definite per tipologia di struttura, si è ritenuto di prorogare al 31/12/2026 l'Elenco degli Operatori Economici di cui sopra;

- è intenzione di questa Amministrazione procedere all'aggiornamento della procedura finalizzata alla costituzione di un Elenco Aperto che consenta di creare un sistema non selettivo al quale possano aderire tutti i soggetti in possesso dei requisiti e presso i quali il Comune potrà successivamente autorizzare l'inserimento dei propri utenti;
- l'inserimento delle Comunità nell'Elenco costituisce presupposto indispensabile per l'accesso alla compartecipazione economica da parte del Comune, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 23/2005 ed ulteriori criteri stabiliti dall'Ente (salvo casi specifici che riguardano l'inserimento di utenti effettuati da Autorità diverse dai Servizi Sociali del Comune, che potranno individuare le Strutture anche attraverso elenchi diversi da quello in oggetto, l'indisponibilità di posti letto nelle Comunità iscritte e/o la necessità di inserire utenti in tipologie di strutture non presenti nell'Elenco);
- l'iscrizione all'Elenco non determina, di per sé, alcun affidamento di servizi, alcun diritto all'inserimento di utenti, alcun numero minimo di utenti e alcun diritto a compensi da parte del Comune, attribuendo il diritto al pagamento dei corrispettivi solo a seguito dell'effettivo provvedimento del Comune di inserimento in Comunità dell'utente e nei limiti della quota di spesa espressamente autorizzata;
- i beneficiari degli inserimenti sono tenuti alla compartecipazione al costo del servizio in relazione alla loro situazione economica e patrimoniale, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in base al vigente Regolamento comunale dei servizi sociali, corrispondendola direttamente alla struttura, salvo diverse indicazioni del servizio sociale;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, gli articoli 2, 3, 32, 38, 97 e 118;
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge dell'8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ove applicabile;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile;

VISTI altresì:

- la Legge dell'11/3/1988, n. 67, che all'art. 20 istituisce le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- la Legge Regionale del 23 dicembre 2005, n. 23 "*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)*";
- il Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008, n. 4 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale n. 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/6 del 13/06/2006, che adotta le "Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati (CDI)", definendo i profili assistenziali, i compiti e l'organizzazione di base, aggiornate con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/24 del 03/05/2017 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/10/2018, n. 53/7 "*Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva*"; il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/03/2023, n. 10/37 avente ad oggetto "*Modifiche alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, recante "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008". Approvazione definitiva*.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/07/2023, n. 23/33 "*Strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale a gestione pubblica o privata. Indirizzi operativi per la raccolta e la condivisione dei dati tramite il sistema informativo integrato del welfare regionale (SIWE). L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e decreto del Presidente della Regione n. 4/2008*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25/06/2025, n. 33/21 avente ad oggetto "Definizione dello schema di verbale ispettivo delle strutture sociali di cui al Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, artt. 28, 29, 30, 32, 40";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 08/10/2025, n. 52/27 "*Ridefinizione, prima programmazione e revisione del sistema tariffario delle strutture per minori. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articoli 39, comma 2, e 40, comma 1, lettera a). Approvazione definitiva*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 08/10/2025, n. 52/30 "*Requisiti specifici per le comunità integrate per anziani non autosufficienti, le comunità integrate per persone con*

disabilità e per il "dopo di noi" e le comunità socio-educative integrate per minori ai fini dell'autorizzazione al funzionamento. Approvazione definitiva";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 19/11/2025, n. 60/52 "*Requisiti specifici per le comunità integrate per anziani non autosufficienti, le comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi" e le comunità socio-educative integrate per minori ai fini dell'autorizzazione al funzionamento. Indirizzi applicativi per la gestione della fase transitoria*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22/04/2026 n. 18/37 "*Requisiti specifici per le strutture sociali ai fini dell'autorizzazione al funzionamento. Modifica e integrazione dei requisiti strutturali inerenti alle strutture di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008. Approvazione definitiva."*
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/05/2026, n. 23/34 "*Aggiornamento del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le residenze sanitarie assistenziali a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Modifica dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 11/13 del 30.4.2024*." e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/06/2026 n. 29/11 "*Deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018, concernente "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione definitiva". Modifica dei requisiti specifici di carattere organizzativo, personale delle strutture B.2., rubricate "Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino". Approvazione definitiva.*
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/26 del 7 agosto 2026 "*Ridefinizione del sistema tariffario delle strutture per minori. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articoli 39, comma 2, e 40, comma 1, lettera a). Sistema tariffario delle Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino (B.2*)."
- ogni ulteriore disposizione nazionale e regionale vigente e sopravvenuta, applicabile alle specifiche tipologie di strutture interessate dal presente avviso;

In esecuzione:

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 13/08/2020;
- del Regolamento dei Servizi Sociali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2025;

RENDE NOTO

che il Comune di Olbia, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, intende acquisire manifestazioni d'interesse di Soggetti Gestori di Strutture Sociali e Socio-sanitarie accreditate / autorizzate al funzionamento.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Olbia intende utilizzare l'Elenco di cui al presente Avviso per reperire le strutture più idonee, sulla base di specifici progetti individuali, per l'accoglienza in struttura di minori, minori stranieri non accompagnati, madri con minori, giovani adulti, anziani e persone con disabilità.

Il Servizio Sociale Professionale individuerà la struttura idonea tra quelle inserite nell'Elenco, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 13/08/2020:

- sulla base della retta offerta e sui servizi erogati, dando priorità alle strutture che applicano le rette più basse, onnicomprensive, fatti salvi i casi eccezionali e adeguatamente motivati di inserimento in comunità rispondenti a specifiche esigenze del singolo caso in valutazione;
- in caso di parità di retta, la scelta della struttura ricadrà su quella con maggiori servizi offerti e più vicina al territorio comunale;
- in caso di ulteriore parità di retta e di presenza del requisito di territorialità verrà applicato il criterio della rotazione.

Nel caso di indisponibilità della Struttura (per mancanza di posti o, in caso di inserimenti urgenti, per non disponibilità all'accoglienza secondo la tempistica necessaria all'intervento) si provvederà a scorrere l'Elenco fino a quando non verrà individuata la struttura disponibile. Nel caso in cui l'inserimento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria, si potrà derogare all'utilizzo dell'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco non comporta alcun vincolo, né giuridico né economico, per l'Amministrazione. Il Comune, pertanto, non garantisce un numero minimo di presenze/utenti né alcun tipo di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non si usufruisca del servizio offerto dalla struttura accreditata.

Solo in caso di assoluta indisponibilità di strutture idonee a soddisfare le esigenze connesse all'inserimento in questione tra quelle inserite nell'Elenco in argomento, il Servizio Sociale provvederà all'individuazione di un' altra Comunità non ricompresa nel medesimo Elenco. In tal caso, la motivazione di inserimento in altra struttura dovrà essere esplicitata e motivata dal Servizio Sociale Professionale in presenza di particolari condizioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- vincoli connessi con la vicinanza o lontananza rispetto all'ambiente di vita del beneficiario dell'intervento, compresi la necessità di particolare custodia;
- particolari prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- incompatibilità del beneficiario dell'intervento con altri componenti della struttura;
- opportunità di mantenere legami significativi con la rete familiare in loco;
- predisposizione di progetti in equipe con il servizio sanitario territoriale, con onere di riparto della retta;
- su motivata richiesta del Tutore / Curatore del soggetto interessato dal ricovero;
- altre gravi ragioni debitamente motivate.

La Struttura individuata in virtù di tale deroga dovrà essere in regola con le norme relative all'autorizzazione al funzionamento, alle registrazioni e/o agli accreditamenti previsti, nonché dovrà soddisfare ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente.

Articolo 2 – Tipologie di utenti

L'iscrizione all'elenco è riservata alle strutture che eroghino servizi a favore delle seguenti tipologie di soggetti:

- *Minori,* compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati, temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione, previa valutazione dell'impossibilità di una collocazione c/o una famiglia/persona affidataria, in osservanza di quanto previsto dalla L. 184/1983;
- *Minori con disabilità psichiche* in carico al servizio di Neuropsichiatria infantile, i quali a causa della loro condizione sanitaria, ambientale e familiare non possono essere sostenuti da soli interventi domiciliari;
- *Madri con bambini* in situazione di grave disagio socio ambientale e con importanti fragilità genitoriali tali da richiedere un intervento educativo strutturato, non realizzabile in ambito domiciliare, al fine del recupero/acquisizione di adeguate capacità genitoriali;
- *Giovani adulti* di un'età compresa tra i 18 e i 21 anni destinatari di misure amministrative ai sensi della normativa vigente;
- *Adulti* in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-economica, correlate o meno a patologie sanitarie rilevanti, accertate con relazione socio ambientale dell'Assistente Sociale e/o con relazione sanitaria redatta dal servizio specialistico competente della ASL;
- *Persone con disabilità fisica* che abbiano una invalidità civile riconosciuta pari al 100% o in attesa di riconoscimento e che, a causa di condizioni di salute e/o condizioni socio – ambientali, non sia possibile sostenere attraverso un programma domiciliare o attraverso i servizi specialistici esistenti nel territorio;

- *Persone con disabilità Psichica* che soffrono di una patologia psichica, la cui condizione sanitaria non sia riconducibile ad un inserimento ad alta intensità terapeutica, così come previsto dalla normativa Nazionale e Regionale in materia, i quali, per problemi di ordine sanitario, sociale ed ambientale, non possono essere sostenuti attraverso un programma domiciliare integrato;
- *Anziani* che hanno compiuto 65 anni di età, in condizioni di disagio psico-fisico-relazionale e socio assistenziale riconosciuto attraverso gli accertamenti degli organi preposti;

L'Elenco sarà formato da sottocategorie, sulla base delle tipologie di soggetti di cui al comma precedente.

Articolo 3 – Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'Elenco in argomento i soggetti pubblici e/o privati titolari e/o gestori di strutture sociali e socio – sanitarie accreditate / autorizzate al funzionamento di cui al successivo art. 4.

I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare anche in forma associata.

Le Strutture in argomento sono quelle individuate dalla normativa regionale vigente per le Strutture Sociali e Socio-Sanitarie, autorizzate al funzionamento e/o accreditate.

I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dei soggetti gestori devono possedere i seguenti requisiti:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

Con riferimento lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 4 – Tipologie di Strutture

A - COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE E GRUPPI DI CONVIVENZA

A.1 Casa famiglia

A.1.1 Casa famiglia per minori e giovani adulti

A.1.2 Casa famiglia per adulti

A.2 Gruppi di convivenza

A.3 Gruppi appartamento

A.4 Comunità di pronta accoglienza

A.4.1 Comunità di pronta accoglienza per minori

A.4.2 Comunità di pronta accoglienza per adulti

B - STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO

B.1 Comunità di accoglienza per minori

B.2 Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino

B.2.A Comunità di Sostegno e alloggi per donne vittime di violenza

B.3 Comunità alloggio per anziani

B.4 Residenze comunitarie diffuse per anziani

B.5 Comunità residenziali per persone con disabilità e per il "Dopo di noi"

B.6 Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

C - STRUTTURE RESIDENZIALI INTEGRATE

C.1 Comunità integrate per anziani

C.2 Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi"

C.3 Comunità integrate per persone con disturbo mentale

C.4 Comunità socio-educative integrate per minori

D - STRUTTURE A CICLO DIURNO

D.1 Centri di aggregazione sociale

D.2 Centri socio-educativi diurni

D.3 Centri famiglia

STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE

ALTRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

I gestori delle strutture dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda di iscrizione:

- Struttura di accoglienza situata nel territorio regionale;
- Autorizzazione al funzionamento regolarmente rilasciata dall'Ufficio SUAPE del Comune competente, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 29.10.2018, così come modificata e integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/37 del 16.03.2023 e ss.mm.ii. Se si dispone di autorizzazione al funzionamento di data antecedente, la Struttura dovrà autocertificare di essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale previsti dalla normativa vigente;
- Accreditamento regionale, per le tipologie di strutture per le quali è previsto dalla normativa;
- Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (artt. 94-95 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) e di ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) derivante da:
 - se impresa: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. competente (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia), per un'attività pertinente a quella oggetto dell'affidamento, con indicazione della sede, del numero, dell'attività e dell'oggetto sociale;
 - se società cooperativa: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (istituito con D.M. 23.06.2004), gestito tramite il Registro delle Imprese della Camera di Commercio con la supervisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - se organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali comprese le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore: iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.lgs. 117/2017 e del D.M. 106 del 15/06/2020, nonché del D.D. n. 344 del 30/07/2021 e del D.D. n. 561 del 26/10/2021.

 Le cooperative sociali iscritte al RUNTS sono comunque tenute all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi della Legge 381/91 e della L.R. n. 16/97.

 Le Cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni che non hanno istituito l'Albo regionale previsto dalla Legge n. 381/1991 o di Paesi stranieri,

devono documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all' Albo della Regione Sardegna.

I soggetti non iscritti al RUNTS dovranno indicare l'Albo/Registro di iscrizione, con indicazione del numero, della sezione e della categoria di iscrizione.

- Assenza, negli ultimi 3 (tre) anni, di situazioni determinanti la risoluzione di contratti di accreditamento, convenzioni o altri contratti per la gestione dei servizi afferenti a prestazioni socio-sanitarie in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni, a causa di inadempienze contrattuali interamente imputabili all'ente gestore;
- Possesso di idonea polizza assicurativa a tutela degli utenti ospiti della struttura per Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con massimale idoneo all'oggetto dell'attività svolta;
- Possesso di idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti dell'Ente Gestore;
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999;
- Rispetto degli adempimenti e delle norme in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- Rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento UE 2016/679;
- Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia contributiva e fiscale nei confronti dei propri dipendenti e soci lavoratori;
- Rispetto degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" in particolare dall'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 39/2014, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- Applicazione integrale ai propri addetti del contratto nazionale del settore e dei contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
- Rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di Strutture Sociali e Socio-Sanitarie, in termini strutturali, organizzativi e di personale;
- Possesso di una certificazione di qualità UNI-EN-ISO *9000 (eventuale);*

- Esecuzione della prestazione per la quale si chiede l'iscrizione nell'Elenco conformemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia di servizi a favore di minori, madri con minori, giovani adulti, anziani e persone con disabilità;
- Idoneità psico-fisica per le mansioni del personale impiegato nella struttura, attestata da idonea certificazione sanitaria;
- Possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali, in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di barriere architettoniche e quant'altro richiesto dalla normativa di riferimento in tema di proprietà/conduzione di immobili e gestione di servizi socio – sanitari;
- Disponibilità dell'immobile in cui si svolge l'attività;
- Possesso della Carta dei servizi, redatta secondo le linee guida regionali vigenti, e rispetto di quanto in essa contenuto;
- Possesso di un Piano Educativo / Assistenziale generale e integrato;
- Possesso di un Protocollo per la gestione delle emergenze sanitarie (es. Covid-19);
- Impegno a comunicare tempestivamente al Comune di Olbia ogni successiva modifica sostanziale rispetto a quanto dichiarato e/o riportato nella documentazione allegata alla domanda di iscrizione;
- Impegno ad autorizzare ed accettare verifiche in struttura da parte del Comune di Olbia, sia in fase propedeutica agli inserimenti che in fase di esecuzione del servizio;
- Presa visione e accettazione integrale del presente Avviso e dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti o delle dichiarazioni richieste comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione nell'elenco.

Articolo 6 - Validità dell'Elenco e durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici in argomento ha validità **dal 01/01/2027 al 31/12/2031**, salvo proroghe, revisioni o sostituzioni dovute, tra le altre cose, all'aggiornamento della normativa nazionale e regionale.

Le manifestazioni di interesse all'iscrizione nell'elenco potranno essere presentate dagli enti gestori delle Strutture Sociali e Socio - sanitarie dal **13/11/2026 al 27/11/2026**.

Al fine di consentire progressivamente l'iscrizione delle Strutture che vengano a trovarsi, anche successivamente alla scadenza della finestra temporale di apertura della procedura di cui sopra, in

possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, l'elenco verrà strutturato quale Elenco Aperto, consentendo l'invio della manifestazione di interesse in ogni momento dell'anno.
L'iscrizione decorrerà dalla data indicata nella comunicazione dell'esito positivo della procedura**.**
Il Comune non attribuirà alcuna preferenza derivante dall'ordine cronologico di iscrizione.
Entro la fine di ciascun anno solare, con Determinazione Dirigenziale, verrà approvato l'Elenco aggiornato dei Soggetti Gestori, contenente tutte le domande valide pervenute nel frattempo. L'Elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olbia.
Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare il mantenimento dei requisiti da parte delle strutture accreditate.

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse

La **manifestazione d'interesse** all'iscrizione nell'Elenco, debitamente compilata, corredata da tutta la documentazione obbligatoria richiesta e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, potrà essere presentata utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso (**Allegato A**).
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI SOGGETTI GESTORI DI STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE / AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO – Servizi alla Persona".
La modulistica è disponibile sul Sito istituzionale del Comune di Olbia all'indirizzo www.comune.olbia.ot.it.

Articolo 8 – Allegati

La manifestazione di interesse (Allegato A) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Allegato A1 - Scheda Informativa **(NB: per ciascuna struttura per la quale si chiede l'iscrizione deve essere presentato l'Allegato A1 debitamente compilato e sottoscritto)**;
- Allegato B – autocertificazione "Tracciabilità flussi finanziari";
- Copia dell'atto attestante le generalità del legale rappresentante e copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia di delega / procura generale o speciale (*eventuale*);
- Copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e al funzionamento della struttura rilasciata dall'Ufficio SUAPE del Comune competente / provvedimento di accreditamento regionale;

- Visura camerale dell'Ente gestore in corso di validità;
- Copia dell'atto costitutivo;
- Copia dello statuto;
- Copia dell'atto di iscrizione all'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ove previsto;
- Copia delle polizze assicurative a tutela degli utenti ospiti della struttura per Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti dell'Ente Gestore;
- Carta dei servizi, redatta secondo le linee guida regionali vigenti;
- Regolamento interno;
- Piano Educativo / Assistenziale generale e integrato;
- Protocollo per la gestione delle emergenze sanitarie;
- Certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9000 (*eventuale*).

Articolo 9 - Istruttoria delle domande

Le manifestazioni d'interesse correttamente trasmesse saranno esaminate dagli Uffici Competenti che provvederanno a verificare la regolarità della documentazione inviata, il possesso dei requisiti, la corrispondenza tra struttura e tipologia dichiarata, la congruità e trasparenza della proposta tariffaria, la completezza delle prestazioni comprese nella retta ed eventuali ulteriori elementi necessari ai fini dell'inserimento nell'Elenco.

Gli Uffici Competenti, se necessario, invieranno al gestore della struttura richieste di chiarimenti e/o integrazioni, da presentare entro il termine indicato.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, con apposito atto, nominerà una Commissione, della quale assumerà la presidenza, che sarà composta da ulteriori quattro Commissari. La Commissione, valutato l'esito dell'istruttoria, redigerà l'Elenco.

Le domande valide consentiranno l'iscrizione del Soggetto Gestore e della struttura nell'Elenco.

L'esito della procedura verrà comunicato al soggetto gestore a mezzo PEC.

L'Elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olbia.

Articolo 10 - Cause di esclusione e inammissibilità

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

Non saranno, inoltre, iscritte nell'Elenco le strutture per le quali siano state rese informazioni false.

Articolo 11 – Verifiche sulle dichiarazioni rese

L'Amministrazione si riserva ogni attività di verifica sulla rispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione. Il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporterà la cancellazione dall'Elenco. Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva altresì, in qualunque momento, ogni approfondimento ritenuto necessario in merito alla congruità della retta giornaliera richiesta. Gli iscritti dovranno prestare la massima collaborazione a tali approfondimenti, fornendo ogni utile documentazione. La mancata collaborazione può comportare la cancellazione dall'Elenco.

Gli iscritti nell'elenco **si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione** che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

La mancata tempestiva comunicazione di tali variazioni può comportare la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 12 - Obblighi e responsabilità dell'Ente Gestore

Ciascun Ente Gestore iscritto nell'Elenco avrà l'onere di aggiornare periodicamente le informazioni fornite in sede di prima iscrizione, e comunicare tempestivamente eventuali variazioni o il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione.

Il gestore è responsabile dell'osservanza della normativa vigente e degli obblighi derivanti dall'autorizzazione al funzionamento e/o dall'accreditamento. Il gestore risponde direttamente nei confronti dell'utente e degli enti competenti per eventuali danni derivanti da fatti, comportamenti od omissioni imputabili alla gestione della struttura. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'organizzazione interna della struttura, per i rapporti tra il gestore e il personale dipendente o collaboratore, né per eventuali controversie tra il gestore e l'utente o i suoi familiari, salvo le responsabilità direttamente imputabili all'Ente secondo la legge.

Art. 13 - Progetto Prendere il Volo

Il soggetto convenzionato garantisce lo svolgimento delle attività a favore dei minori ospiti prossimi alla maggiore età che abbiano raggiunto i prerequisiti previsti dal programma regionale "Prendere il

volo" (le cui linee di indirizzo sono state approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 44/15 del 20/11/2024).

Nello specifico i progetti possono essere presentati a partire dal compimento del 17° anno di età del minore ed entro il terzo mese antecedente il compimento del 18° anno di età o l'uscita dalla comunità/ dal percorso di affido/ dall'Istituto penale per minorenni.

Le Comunità coinvolte si impegnano a rispettare le indicazioni previste dalla normativa per l'avvio della misura in favore dei minori ospiti.

Qualora si ritenga necessario, in accordo con la struttura e compatibilmente con le esigenze connesse al progetto di vita del ragazzo, si rendono disponibili a ricoprire l'incarico di responsabile di Portafoglio e all'assunzione del tutor di inclusione sociale. Verificandosi quest'ultima ipotesi la struttura garantirà l'assunzione del ruolo in conformità alla normativa regionale e delle indicazioni operative che verranno fornite dal Comune. Ai fini del riconoscimento, le spese devono essere effettivamente sostenute, documentate e pagate, coerenti con il progetto e con il piano economico approvato e riferite al periodo di ammissibilità, nel rispetto delle disposizioni e delle eccezioni previste dal Vademecum. Qualora la documentazione sia incompleta o i dati rendicontati presentino incongruenze rispetto ai giustificativi, il Servizio Sociale richiederà le necessarie integrazioni.

La liquidazione delle spese interessate potrà avvenire soltanto dopo la regolarizzazione della documentazione e l'esito positivo delle verifiche.

Il Comune non riconoscerà le spese in contrasto con il Vademecum o con il progetto approvato, né quelle che, anche a seguito della richiesta di integrazione, risultino prive di adeguata rendicontazione.

Le somme già erogate che, a seguito delle verifiche, risultino non ammissibili o indebitamente utilizzate, così come quelle rimaste inutilizzate alla chiusura

del progetto, dovranno essere restituite secondo le modalità e nei termini indicati dal Comune, nel rispetto delle disposizioni regionali

Articolo 14 - Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio prestato sarà dato dalla retta giornaliera individuale, eventualmente differenziata in base ai servizi aggiuntivi forniti e alla tipologia di utenza, come dichiarato nell'Allegato A1 del presente Avviso e/o in fase di predisposizione del provvedimento di inserimento in Comunità, oltre all'IVA di legge, se e in quanto dovuta. L'importo mensile spettante sarà determinato dalla retta giornaliera moltiplicata per gli effettivi giorni di permanenza dell'utente all'interno della struttura.

Le Comunità, che dichiarano in fase di domanda la disponibilità di posti di pronta accoglienza, dovranno garantire la corretta destinazione dei posti dedicati a tale finalità, non utilizzandoli per inserimenti di lunga durata, al fine di assicurare la tempestiva gestione delle situazioni emergenziali, come previsto dalla normativa vigente.

Per le tipologie di strutture per le quali la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato definitivamente, al momento di pubblicazione del presente Avviso, il sistema tariffario, si applicheranno tali tariffe e i relativi aggiornamenti, senza possibilità per il gestore di applicare una retta diversa per la medesima prestazione e componente tariffaria; per le tipologie di strutture per le quali NON è stato ancora approvato il sistema tariffario, le rette saranno liberamente proposte dal soggetto gestore fino all'approvazione definitiva del sistema tariffario regionale. In caso di adeguamento del sistema tariffario regionale, le tariffe verranno aggiornate in automatico dall'Amministrazione.

Per le tipologie di strutture che potranno proporre liberamente la retta giornaliera, nelle more dell'approvazione definitiva del sistema tariffario regionale, la vigenza rimarrà invariata fino al 31/12/2031, salvo adeguamenti del valore percentuale rispetto agli Indici ISTAT- FOI per la parte della retta che corrisponde ai costi gestionali, e aggiornamenti del CCNL per la parte della retta che corrisponde al costo del personale, da attuarsi su richiesta dell'Ente Gestore che dovrà fornire la ripartizione dettagliata della retta già applicata tra le due tipologie di costo. La richiesta potrà essere presentata a partire dal ventiquattresimo mese successivo all'iscrizione e potrà essere rinnovata una solo volta dopo ulteriori 24 mesi. La variazione della retta da parte del Gestore non comporta automaticamente un corrispondente aumento della quota di integrazione comunale. L'eventuale maggiore retta dovrà essere previamente autorizzata con apposito provvedimento dell'Ente e non potrà essere retroattiva.

Ai fini della tutela dell'utente e della corretta gestione delle risorse pubbliche si stabilisce che, indipendentemente dal livello di dettaglio della Carta dei Servizi della singola struttura, la retta base deve comprendere tutte le prestazioni ordinarie necessarie alla permanenza dell'utente nella struttura, di cui all'Allegato A1. Relativamente ai progetti "Prendere il Volo", se attuati, i corrispettivi sono definiti dalla normativa e dalla commissione regionale che li valuta singolarmente, anche in relazione al numero di ore previste e ammesse per il tutor di intermediazione sociale. I corrispettivi verranno riconosciuti a condizione che si verifichino tutti i presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

Non potranno essere addebitate al Comune prestazioni aggiuntive non previamente autorizzate dal Comune stesso.

Per le strutture sociosanitarie e sanitarie, il presente avviso riguarda esclusivamente le componenti della spesa che possono legittimamente gravare sul Comune secondo la normativa vigente e secondo le competenze dell'Ente Locale. Restano pertanto escluse dalla compartecipazione comunale le eventuali quote sanitarie che, in base alla normativa vigente, risultino a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto competente.

L'intervento del Comune costituisce integrazione alla quota di spesa effettivamente posta a carico dell'utente, nei limiti stabiliti dal provvedimento comunale di inserimento. Il Comune non assume automaticamente alcuna obbligazione per: spese personali dell'utente; prestazioni aggiuntive non autorizzate; maggiorazioni non previamente comunicate; differenze tariffarie derivanti da scelte dell'utente o della famiglia non concordate con il Servizio Sociale; periodi di assenza non riconoscibili ai fini della compartecipazione; prestazioni estranee al progetto individualizzato; quote sanitarie poste dalla normativa a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto. La fatturazione di prestazioni non autorizzate non comporta l'obbligo del Comune di procedere al relativo pagamento.

Salvo diversa disciplina regionale vigente, il Comune non riconosce automaticamente la retta piena per i giorni nei quali l'utente risulti assente dalla Comunità per ricovero ospedaliero, rientro in famiglia per un periodo di tempo limitato e allontanamento non autorizzato dalla Comunità residenziale (salvo che non vi sia la necessità di garantire presso il presidio ospedaliero un operatore per l'assistenza dell'utente, previa specifica e formale autorizzazione da parte del Servizio Sociale Professionale). In tali situazioni, tempestivamente e opportunamente comunicate, è prevista la seguente decurtazione sull'integrazione della retta spettante al Comune:

- del **10%**, per ogni giorno di assenza anche se non continuativo;
- del **50%** a partire dall'ottavo giorno di assenza in caso di assenze superiori ai 7 giorni consecutivi;
- del **70%** a partire dal trentesimo giorno di assenza consecutivo, previa verifica del permanere dell'appropriatezza dell'inserimento.

La mancata, tardiva o incompleta comunicazione delle assenze può comportare, previa verifica in contraddittorio con il gestore, il mancato riconoscimento delle giornate indebitamente fatturate. Qualora siano state corrisposte somme non dovute a causa della mancata comunicazione dell'assenza, il Comune potrà procedere al recupero delle somme indebitamente percepite mediante compensazione con successive fatture, ove possibile, o mediante richiesta di restituzione delle somme. Il gestore dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali assenze prolungate che possano determinare la necessità di rivalutare il progetto individualizzato.

In caso di inserimento in una nuova Comunità, si liquiderà solo il giorno che prevede il pernottamento dell'utente nella struttura (nello specifico, il giorno di inserimento e non anche il giorno di dimissione), fatte salve diverse e motivate pattuizioni formali concordate con il Servizio Sociale Professionale.

In presenza di sopravvenute e documentate circostanze che rendano impossibile la prosecuzione del percorso comunitario dell'ospite, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sociale competente, garantendo un preavviso non inferiore a 45 giorni. Tale termine può essere esteso fino a 90 giorni nei casi in cui risulti comprovata l'impossibilità di individuare tempestivamente una soluzione alternativa idonea a garantire la tutela dell'ospite e il rispetto dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria eventualmente vigenti. Il periodo di preavviso è finalizzato a consentire all'Amministrazione la predisposizione di un adeguato progetto di continuità assistenziale e l'individuazione della soluzione più appropriata per la prosecuzione della presa in carico.

Il gestore è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi contributo, finanziamento, rimborso, quota sanitaria o altra forma di remunerazione pubblica riconosciuta per il medesimo utente e per il medesimo periodo. Il Comune non riconoscerà somme già coperte da finanziamenti pubblici di altra natura. Il gestore è responsabile della corretta imputazione delle quote e dovrà collaborare con il Comune per evitare duplicazioni di finanziamento.

Articolo 15 - Convenzione

Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco saranno tenuti a stipulare apposita Convenzione con il Comune di Olbia, secondo lo schema allegato (Allegato C) da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Avviso, recante i rispettivi obblighi assunti con la partecipazione alla procedura in oggetto, nonché le condizioni economiche relative al servizio offerto. Si precisa che la Convenzione sarà stipulata solo in occasione del perfezionarsi dell'inserimento di utenti nella Comunità. La Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 140 e 141 del Titolo I del D. Lgs. n. 123/2025 e ss.mm.ii., ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante, se non esenti. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 del Titolo I del D. Lgs. n. 123/2025 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Articolo 16 - Controlli e verifiche

Il Comune di Olbia può effettuare verifiche in loco senza preavviso in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese. Nel caso in cui durante la gestione dei casi o durante i controlli effettuati si evidenzino inadempienze, omissioni o negligenze esecutive si potrà recedere dall'inserimento trasferendo altrove gli utenti, riservandosi di segnalare l'esito del controllo alle autorità competenti e di disporre la cancellazione o la sospensione della struttura dall'Elenco.
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla permanenza dei requisiti dichiarati e sulla corretta applicazione delle condizioni economiche.
Il Comune potrà richiedere: autorizzazioni, accreditamenti, registri delle presenze; documentazione contabile, documentazione relativa alle prestazioni, alle assenze e alla retta applicata, nonché ogni ulteriore documento necessario alla verifica della spesa.

Articolo 17 – Decurtazioni per inadempienze

In caso di mancato rispetto delle disposizioni indicate negli articoli precedenti, di quanto indicato nella Carta dei Sevizi, negli allegati del presente Avviso, nei PEI/PAI o nelle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si riserva l'applicazione di una decurtazione dal 20% al 70% della retta giornaliera per ciascun giorno di mancato rispetto o adeguamento a quanto preventivamente segnalato e richiesto dal Servizio Sociale Professionale o per ciascuna mancanza contestata, se non quantificabile in giorni, da valutare caso per caso in base alla gravità della mancanza / inadempienza.
La decurtazione per inadempienze sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza inviata a mezzo PEC verso la quale l'ente gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Le riserve pervenute oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Articolo 18– Permanenza e cancellazione dall'Elenco

La permanenza nell'Elenco è condizionata al mantenimento dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Avviso per tutta la durata della sua validità.
I soggetti iscritti saranno cancellati dall'Elenco nei seguenti casi:

1. esito sfavorevole dei controlli svolti dall'Ente mediante richiesta di documenti comprovanti le dichiarazioni rese in fase di domanda;
2. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
3. revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'accreditamento. Il gestore della struttura dovrà comunicare tempestivamente agli uffici amministrativi del Settore Servizi alla Persona ogni evento che possa determinare il venire meno dei requisiti, anche temporaneo.

Verrà quindi valutato lo spostamento degli utenti inseriti e assegnato un termine perentorio per consentire di ripristinare i requisiti. Qualora la struttura non dovesse ripristinare i requisiti venuti meno decadrà dall'accreditamento;

4. gravi o reiterate irregolarità nella gestione, mancata garanzia delle prestazioni comprese nella retta, indebita fatturazione al Comune, reiterata mancata comunicazione delle assenze, applicazione di rette diverse da quelle dichiarate senza autorizzazione, mancata tutela degli ospiti e inadempienze in merito ad eventuali disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria;
5. fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività dell'Ente gestore;
6. violazione grave degli obblighi contributivi, di quelli imposti dalla legislazione sul lavoro e di generale della normativa vigente;
7. mancata collaborazione alle attività di controllo;
8. accertate cause di impedimento nell'assunzione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
9. risoluzione della Convenzione;
10. mancato rispetto degli impegni assunti con la Convenzione;
11. gravi violazioni dei diritti degli utenti, violazione della privacy e divulgazione dei dati personali relativi agli ospiti;
12. istanza di cancellazione dall'Elenco presentata dal soggetto interessato.

Nei casi di particolare gravità il Comune potrà sospendere immediatamente la possibilità di nuovi inserimenti, fatta salva ogni ulteriore valutazione in ordine agli utenti già presenti.

Il procedimento di cancellazione verrà avviato con la comunicazione al soggetto interessato dei fatti addebitatati, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Decorsi i 15 giorni senza che siano state presentate controdeduzioni o che, se presentate, le stesse siano state rigettate, si procederà alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco.

La valutazione della cancellazione dall'Elenco o l'approvazione delle controdeduzioni di cui al presente articolo saranno effettuate da apposita Commissione appositamente nominata con determinazione dirigenziale, composta dal Dirigente del Settore e da due commissari competenti. Assisterà alle operazioni un dipendente dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

Articolo 19 - Ulteriori informazioni

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Olbia - Settore Servizi alla persona - PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it.

Il Responsabile del Servizio Sociale Amministrativo è il Dott. Dino Ragaglia:

- e-mail: dino.ragaglia@comune.olbia.ot.it, tel. 0789/52057.

La Responsabile del Servizio Sociale Professionale è la Dott.ssa Stefania Mallica:

- e-mail: stefania.mallica@comune.olbia.ot.it, tel. 0789/52034.

Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti:

- Per le Comunità Minori – Madri con Bambino:
 Dott.ssa Lucia Saba: e-mail: lucia.saba@comune.olbia.ot.it, tel. 0789 056153.
- Per le Comunità Anziani – Persone con disabilità:
 Dott. Emanuele Mura: e-mail: emanuele.mura@comune.olbia.ot.it, tel. 0789 056150.

Articolo 20 – Privacy – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, si informano gli interessati che i dati personali forniti e acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati dal Comune di Olbia, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell'Elenco di Soggetti Gestori di strutture sociali e socio-sanitarie accreditate / autorizzate al funzionamento, pertanto, il conferimento dei dati è obbligatorio per l'iscrizione al suddetto elenco.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio d

regolamento, le cui rispettive basi giuridiche sono individuate nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e nell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003. I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati, e laddove obbligatorio, diffusi in osservanza da quanto previsto dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On-line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009), dal D.lgs. 33/2013, Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" e da quanto previsto dal medesimo decreto in merito all' accesso civico "generalizzato", di cui agli articoli 5 comma 2 e dall'articolo 5 bis del D.lgs. 33/2013.

I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, è allegata al modulo della manifestazione di interesse e costituisce parte integrante del presente bando.

ALLEGATI:

- Allegato A – Manifestazione di interesse
- Allegato A1 - Scheda Informativa;
- Allegato B – Autocertificazione “Tracciabilità flussi finanziari”;
- Allegato C – Schema di Convenzione;

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia Spano

GIULIA LUCIA FRANCESCA SPANO
13.11.2026 08:50:22
GMT+01:00